

atti dello stato civile, nei pubblici istromenti o in altri atti che provengano anche indirettamente dalla volontà degli interessati, non costituiscono sufficiente prova.

La prova del possesso, anche se completa, non ha efficacia se risulta che l'uso del titolo procede da usurpazione o da erronea interpretazione di un atto di concessione, o se l'uso sia stato dichiarato illecito da sentenza di magistrato o da dichiarazione di collegio o di autorità competente.

Il riconoscimento ha luogo mediante decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, previo parere della Consulta araldica.

Dopo il 31 dicembre 1932, nessuna domanda di riconoscimento in base a lungo uso sarà più ammessa; le domande che fossero state respinte per qualsiasi motivo prima di tale data non potranno essere ripresentate.

**Art. 134.** Le istanze nobiliari presentate prima dell'entrata in vigore del presente ordinamento, restano disciplinate dalle norme sinora vigenti.

Visto, d'ordine di S. M. il Re :

Il Capo del Governo  
Primo Ministro Segretario di Stato

MUSSOLINI.

#### AVVERTENZA.

*Questo Decreto — che è di fondamentale importanza perchè ha in parte riformate con più moderni e progrediti concetti e organicamente coordinate con opportuni adattamenti e con le modificazioni suggerite dall'esperienza tutte le disposizioni in materia araldica e nobiliare già sancite dal R. Decreto 2 luglio 1896, n. 313, dal R. Decreto 5 luglio 1896, n. 314, che approvava il nuovo Regolamento per la Consulta Araldica (vedi più avanti a pag. 1 e sgg.), e dai successivi Decreti Reali e Ministeriali — era stato dalla nostra Casa, già sin dal momento della sua pubblicazione, edito in fascicolo a parte e messo a disposizione degli acquirenti del nostro Codice.*